

IL CASO DEL TRITTICO SENESE: QUANDO L'ART LOSS REGISTER METTE IN DISCUSSIONE LA LEGITTIMA PROPRIETÀ

Un'indagine sulla complessità giuridica della restituzione di opere d'arte contese

Di Luca Sasdelli - Inchieste Patrimonio Culturale e Diritto Internazionale

Nel labirintico mondo della circolazione delle opere d'arte, poche vicende mostrano con tanta chiarezza la tensione tra diritto interno, obblighi internazionali e legittime aspettative di proprietari in buona fede quanto il caso del trittico del Maestro del Trittico Richardson (Siena, c. 1370-1415). Un piccolo altare di intensa spiritualità senese, che ha attraversato guerre, archivi dimenticati e aule giudiziarie, trasformandosi in un nodo irrisolto tra giustizia storica e certezza giuridica

I fatti

Nel 2012, il trittico — raffigurante la Madonna col Bambino in trono con angeli e santi, il Redentore e l'Annunciazione — viene esposto dalla Moretti Fine Art di Londra a New York. L'opera, già parte della collezione Lisa De Carlo, era stata acquistata lecitamente e aveva superato senza rilievi i controlli del Comando Carabinieri TPC e dell'Ufficio Esportazione della Soprintendenza di Firenze. Tuttavia, l'Art Loss Register (ALR) di Londra, su segnalazione volontaria dell'antiquario Moretti stesso, inserisce l'opera in un elenco di beni culturali da ricercare come presunti "bottini di guerra".

L'ALR afferma che il trittico farebbe parte delle opere sottratte alla famiglia Loeser durante la seconda guerra mondiale. In virtù di questa segnalazione, le autorità americane confiscano il dipinto, poi trasferito a un museo di Los Angeles a seguito della presunta restituzione alla famiglia Loeser.

Le dichiarazioni di Matthiesen: una smentita cruciale

A confermare la legittimità della provenienza dell'opera è Patrick Matthiesen, noto antiquario londinese, che in una lettera ufficiale chiarisce:

“La galleria Matthiesen non ha mai posseduto il dipinto. Lo abbiamo esposto nel 1983 solo in prestito da un cliente italiano. Non è mai stato acquistato dal sig. Carlo De Carlo direttamente da noi.”

Matthiesen sottolinea anche l'assenza di prove di un furto, l'esistenza di una copia del trittico, la discontinuità della documentazione storica, e l'improbabilità che un gerarca fascista come Raniero Paolucci de Calboli custodisse volontariamente beni di una famiglia ebrea.

Il “precedente” rivelatore: il dipinto di Lorenzo Monaco mai contestato

Un ulteriore elemento getta luce sull'incoerenza della segnalazione del trittico: Carlo De Carlo possedeva anche un'altra opera di provenienza Loeser, ben più rilevante dal punto di vista storico e artistico — un dipinto attribuito a Lorenzo Monaco. Quest'opera è stata donata dagli eredi De Carlo al Museo dell'Accademia di Firenze, dove è tuttora conservata.

Eppure, non è mai stata oggetto di rivendicazione, né è stata inclusa dall'Art Loss Register tra i beni da ricercare. Il che conferma un fatto determinante: non tutte le opere provenienti dalla collezione Loeser sono state considerate oggetto di furto, a riprova che la collezione fu, almeno in parte, dispersa in modo regolare.

Questo aspetto evidenzia un problema cruciale: su quali basi viene deciso cosa è "rubato" e cosa no? E perché un dipinto di altissima rilevanza, regolarmente donato a un museo statale italiano, non viene contestato, mentre un piccolo trittico senese viene additato come bottino di guerra?



IL CASO DEL TRITTICO SENESE: QUANDO L'ART LOSS REGISTER METTE IN DISCUSSIONE LA LEGITTIMA PROPRIETÀ

Un'indagine sulla complessità giuridica della restituzione di opere d'arte contese

La discrezionalità selettiva con cui il trittico è stato isolato come oggetto di rivendicazione solleva interrogativi profondi sull'attendibilità, la metodologia e la trasparenza delle segnalazioni effettuate da enti privati come l'Art Loss Register.

L'elemento è doppiamente rilevante:

Da un lato, dimostra che la collezione Loeser era effettivamente dispersa e immessa sul mercato in tempi non sospetti, già dagli anni '60; Dall'altro, sottolinea l'incoerenza della segnalazione, visto che le opere con identica provenienza hanno subito trattamenti completamente diversi.

Gli elementi a favore della legittima proprietà

Oltre a questo nuovo elemento comparativo, restano decisive le altre prove:

- L'opera fu dichiarata "persa" e non "rubata" dalla stessa Loeser, che ricevette risarcimento dallo Stato Italiano;
- L'ufficio esportazione rilasciò attestato di libera circolazione;
- Il Comando TPC dei Carabinieri non rilevò alcuna provenienza illecita.

Il quadro giuridico

Il caso si inserisce in una zona grigia tra diritto internazionale consuetudinario, trattati incompleti e normative interne. Gli Stati Uniti non aderiscono alla Convenzione UNIDROIT del 1995, rendendo inefficaci molti strumenti legali italiani.

La Cassazione civile ha affermato che l'acquirente in buona fede non può essere espropriato senza prove, e la Cassazione penale sottolinea che il sequestro cautelare non equivale a una dichiarazione di illegittimità.

Conclusioni

Il caso del trittico senese diventa così un esempio emblematico della fragilità delle rivendicazioni fondate su documenti incerti e discrezionali. Se davvero si vuole garantire giustizia storica, questa deve passare per:

- Una prova concreta e inequivocabile dei fatti;
- L'uniformità dei criteri di valutazione;
- La tutela dei soggetti che hanno agito secondo le regole.

Altrimenti, il rischio è che la tutela della memoria si trasformi in abuso di potere, delegata a database privati non trasparenti. E le opere d'arte, anziché ponte tra i popoli, diventino strumenti di contesa tra Stati, collezionisti e musei.



Cristo Benedicente
L.Monaco